



Rep. Gen.le N. 884 del 28/08/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Affari legali risorse umane programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Trattamento giuridico e Gestione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 55 DEL 28-08-2011

OGGETTO: Revoca determinazione dirigenziale n° 55 del 29/07/2011 avente per oggetto: "Collocamento in aspettativa per motivi personali, senza retribuzione, del "Collaboratore Professionale Sanitario" cat. Economica. B7 Sig. GIAMMILLARO Giuseppe nato il 18/03/1963 per mesi 4 a decorrere dal 01/09/2011 e fino al 31/12/2011 (matr. 2382).

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n° 55 del 29/07/2011 con la quale il Collaboratore Professionale Sanitario cat. Economica B7 Sig. GIAMMILLARO Giuseppe è stato collocato in aspettativa non retributiva per mesi 4 a decorrere dall'1/09/2011;

VISTA l'istanza del 19/08/2011 protocollata in pari data al n° 0028853/11 con la quale il dipendente Sig. Giammillaro Giuseppe, ha chiesto l'annullamento della richiesta di aspettativa summenzionata avendo subito un infortunio in data 29/07/2011;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario revocare la determinazione dirigenziale sopra citata;

VISTA la L.R. N° 48/91;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana dalla L.R. N° 23 del 07/09/98;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

REVOCARE, per le causali di cui sopra, la determinazione dirigenziale n° 55 del 29/07/2011, con la quale il Collaboratore Professionale Sanitario cat. Economica B7 Sig. Giammillaro Giuseppe è stato collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali per mesi 4 a decorrere dal 01/09/2011;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabro)

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)